

C.I.

6549.21



16549.21

**REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

FRANCESCO A. GENOVESE

Presidente

MASSIMO FERRO

Consigliere

GUIDO MERCOLINO

Consigliere

FRANCESCO TERRUSI

Consigliere - Rel.

ALBERTO PAZZI

Consigliere

Società assicurativa -  
l.c.a. - art. 255 cod.  
ass. - insinuazione -  
impugnazione -  
principi

Ud. 21/04/2021 CC  
Cron. 16549  
R.G.N. 21840/2015

**ORDINANZA**

sul ricorso 21840/2015 proposto da:

Riccardo, elettivamente domiciliato in \_\_\_\_\_

che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

-ricorrente -

contro

ORD  
1877  
2021

Handwritten mark

Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. in  
Liquidazione coatta amministrativa, in persona del Commissario  
liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in l  
a  
, giusta  
procura a margine del controricorso;

-controricorrente -

avverso il decreto n. 30/2015 del TRIBUNALE di GENOVA, depositato  
il 15/06/2015;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
21/04/2021 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

Rilevato che:

Riccardo ! ha proposto ricorso per cassazione contro  
il decreto del tribunale di Genova che ne ha respinto  
l'opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta  
amministrativa della Faro compagnia di assicurazioni e  
riassicurazioni s.p.a., relativamente a un residuo credito di  
150.000,00 EUR per compenso professionale;  
ha dedotto quattro motivi;  
la procedura ha replicato con controricorso;  
il ricorrente ha depositato una memoria.

Considerato che:

I. - la procedura ha eccepito l'inammissibilità del ricorso in  
quanto, ai sensi dell'art. 255 del d.lgs. n. 209 del 2005 (codice  
delle assicurazioni private), il provvedimento del tribunale  
avrebbe dovuto essere impugnato con l'appello, visto che ai  
sensi dell'art. 245 del medesimo d.lgs. la disciplina della legge  
fallimentare si applica alla liquidazione coatta amministrativa

solo "per quanto non espressamente previsto" e nei limiti della compatibilità;

II. - il ricorrente, nella memoria, ha contestato il fondamento dell'eccezione sostenendo di aver promosso anche l'appello avverso il decreto di rigetto dell'opposizione allo stato passivo; solo che tale impugnazione la corte d'appello di Genova avrebbe disatteso con sentenza in data 17 ottobre 2019 passata in giudicato, sul rilievo che il provvedimento poteva essere impugnato solo mediante ricorso per cassazione in base all'orientamento sostenuto da Cass. n. 31474-18;

III. - in effetti dai documenti offerti dal ricorrente non risulta il passaggio in giudicato della citata sentenza della corte genovese e a ogni modo questa Suprema Corte non ne sarebbe affatto condizionata, poiché l'effetto preclusivo del giudicato non si estende alla soluzione di diritto afferente il presupposto processuale;

IV. - senonché è vero che la questione sottostante, relativa al coordinamento tra la norma speciale dell'art. 255 cod. ass. e quella generale della legge fallimentare (art. 99), vede la compresenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci; un orientamento invero assume che l'art. 255 cod. ass. - sancendo che il provvedimento, ivi qualificato come sentenza, con cui il tribunale decide sulle cause di opposizione è soggetto ad appello, anche dei commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione, e che per il giudizio di appello debbono osservarsi le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile - ha natura speciale e settoriale, e non può esser ritenuto implicitamente abrogato in esito al diverso generalizzato regime di cui alla legge fall., art. 99 come modificato dal d.lgs. n. 5 del 2006; ciò in quanto, al di là dei principi generali, la corrispondente analoga previsione di cui

all'art. 88, primo comma, del T.u.b. è stata dal legislatore esplicitamente abrogata (col d.lgs. n. 181 del 2015), segno tangibile – codesto - di avere il legislatore medesimo considerato invece (e giustappunto) sempre vigente quella disposizione fino al decreto abrogativo;

poiché questo è stato fatto per il settore del credito, ma non per quello assicurativo, tale orientamento ne desume che la norma dell'art. 255 cod. ass. (non espressamente abrogata) andrebbe ritenuta ancora vigente e operante nei limiti dell'opposizione al passivo della liquidazione coatta amministrativa delle società di assicurazione (Cass. n. 18119-17);

per converso un secondo orientamento, richiamato nella memoria del ricorrente, giunge a conclusione opposta, e lo fa in base al testo dell'art. 254 cod. ass.;

in tal caso si assume che l'art. 254, secondo comma, del cod. ass., nel testo originario che stabilisce che *"l'opposizione è disciplinata dagli articoli 98, 99 e 100 della legge fallimentare"*, contiene un rinvio mobile alle norme richiamate, sicché, in mancanza di una più specifica disciplina processuale, il decreto emesso all'esito del giudizio di opposizione non è suscettibile di appello ma solo di ricorso per cassazione (Cass. n. 1331-17);

il principio è replicato dalla richiamata Cass. n. 31474-18 nella considerazione che il rinvio presente all'interno dell'art. 254 riguarda anche una norma (l'art. 100 legge fall.) che è stata abrogata dall'art. 85 del d.lgs. n. 5 del 2006, perché il suo contenuto risultava all'evidenza non più conciliabile con il sistema unitario di impugnazioni previsto dalla riforma; sicché il testo dell'art. 254 cod. ass. si riferirebbe a disposizioni che in parte (gli artt. 98 e 99 legge fall.) sono radicalmente mutate nel loro contenuto e in parte (l'art. 100) sono state abrogate;

da ciò viene tratta la conclusione che, in mancanza di più specifiche regole processuali, il richiamo abbia le caratteristiche del rinvio mobile e si riferisca al contenuto delle norme evocate nel testo applicabile *ratione temporis*; cosa appunto confermata dal fatto che la norma in parola, modificata dal d.lgs. n. 74 del 2015 con la sola detta eliminazione del riferimento all'art. 100 legge fall., non è stata accompagnata da alcuna precisazione sul riferimento alla vecchia legge, evidentemente inutile;

V. - ben vero va aggiunto che la logica sottesa a tale principio non pare univoca nella giurisprudenza della sezione, dal momento che la medesima è stata per lo meno nelle linee concettuali contraddetta da una successiva decisione riguardante le società di intermediazione mobiliare, anch'esse soggette alla liquidazione coatta amministrativa secondo, però, le previsioni del T.u.b.; è stato così affermato che, in tema di accertamento del passivo nella liquidazione coatta amministrativa di società di intermediazione mobiliare, nel regime anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 181 del 2015, è applicabile (*ratione temporis*) la norma speciale di cui all'art. 88, primo comma, del T.u.b. (d.lgs. n. 385 del 1993), la quale postula l'appellabilità - e non la diretta ricorribilità per cassazione ex art. 99 legge fall. - della sentenza del tribunale che decida le cause di opposizione al passivo (Cass. n. 29052-19);

questa decisione si muove su una linea interpretativa per lo meno in apparenza non concordante con i corollari del rinvio mobile;

occorre ricordare che la tecnica del rinvio agli artt. 98, 99, 101 e 103 legge fall. è espressione della norma generale sulla formazione dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa (art. 209 legge fall. nel testo in vigore dal 1° gennaio 2008, conseguente al d.lgs. n. 169 del 2007), cosa che

ne impone il coordinamento anche a proposito della disciplina settoriale del credito;

ne discende che, sebbene peculiare per fattispecie (siccome associabile al T.u.b. in versione anteriore al d.lgs. n. 181 del 2015), la citata sentenza n. 29052-19 non può considerarsi sintonica ai fondamenti del secondo degli indirizzi evocati, giacché comunque la relativa fattispecie sarebbe stata *pro tempore* assoggettata anche all'art. 209 legge fall. nel testo sostituito dal d.lgs. n. 169 del 2007;

codesta sentenza ha peraltro una certa importanza, perché rende tangibile la difficoltà di conciliare tra loro testi normativi multivigenti, quali sono quelli che qui rilevano in reciproca connessione, ove non sia fatto adeguato riferimento alle norme generali della legge fallimentare;

VI. – tale essendo lo stato della giurisprudenza sul profilo di diritto sollevato dalla controricorrente, mette in conto di osservare che una soddisfacente soluzione nel senso sostenuto dall'uno o dall'altro degli orientamenti non sembra trovare valido spunto neppure nelle norme del CCII;

l'art. 370 del CCII, nel porre il coordinamento con le disposizioni del codice delle assicurazioni private, ha sostituito (con quelli, appunto, al codice della crisi e dell'insolvenza) i riferimenti alla legge fallimentare contenuti negli artt. 254 e 255 del cod. ass.; cosa che può considerarsi indice dell'avere il legislatore considerato entrambe le disposizioni ancora vigenti secondo il testo ricostruito in base al rinvio;

tuttavia anche rispetto al CCII resta impregiudicata, negli scenari futuri, la questione di fondo: se cioè prevalga, in base al rinvio, la disciplina desunta dal riferimento all'appello (di cui all'art. 255 cod. ass.) o quella conseguente al rinvio alle previsioni generali

(artt. 206 e 207), che ricalcano (per quanto qui rileva) lo schema di quelle di cui agli artt. 98 e 99 della legge fallimentare;

VII. - il collegio reputa che sia possibile giungere a una composizione delle riferite dissonanze interna alla sezione, senza necessità di investire del problema le sezioni unite; ciò sulla base di un'esegesi più saldamente ancorata all'art. 194 legge fall., al quale - nell'attuale vigenza - si deve il coordinamento tra la detta legge fallimentare e le previsioni speciali in tema di liquidazione coatta amministrativa;

VIII. - è constatazione comune che la liquidazione coatta amministrativa forma oggetto di una disciplina di carattere generale, contenuta nel titolo V della legge fallimentare, artt. 194-215;

essa si dipana in ampi richiami alle norme sul fallimento, con aggiunta di discipline settoriali contenute in ciascuna legge speciale;

tali discipline settoriali, nel provvedere in rapporto alla categoria di imprese di volta in volta considerate, individuano tuttavia presupposti (oggettivi e soggettivi) e regole procedurali ulteriori rispetto a quelle di cui alla disciplina generale, la quale mantiene un'essenziale funzione suppletiva proprio in base all'art. 194, primo comma, secondo cui *"la liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente."*;

detto altrimenti, il rapporto fra i due livelli di disciplina deve considerarsi delineato dall'art. 194, nel senso che possiedono (i) valenza generale suppletiva le norme del titolo V della legge fallimentare, con la previsione che la liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni ivi dettate *"salvo che le leggi speciali dispongano diversamente"*, e (ii) valenza speciale codeste ultime;

lo stesso art. 194 stabilisce poi, al secondo comma, che *“sono abrogate le disposizioni delle leggi speciali, incompatibili con quelle degli artt. 195, 196, 200, 201, 202, 203, 209, 211, 213”* della legge fallimentare; con il che è sancita non solo la valenza generale suppletiva delle norme del titolo V della legge fallimentare, ma anche la prevalenza di una parte cospicua della disciplina generale consegnata ai predetti articoli con l'obiettivo di assicurare un nucleo di uniformità delle diverse discipline speciali regolatrici della liquidazione coatta amministrativa rispetto alle singole tipologie di imprese a essa soggette; confermandosi allora la natura mobile del rinvio contenuto nelle norme settoriali a quelle della legge fallimentare, per ragioni coerenti a una normativa in continua evoluzione, diventa decisiva la constatazione che l'art. 209 legge fall. specifica il procedimento di formazione dello stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa mediante ulteriore rinvio agli artt. 98, 99, 101 e 103 (*“sostituiti al giudice delegato il giudice istruttore ed al curatore il commissario liquidatore”*); la vigente formulazione dell'art. 254 cod. ass. a sua volta rinvia proprio all'art. 99 legge fall., il quale contiene (all'ultimo comma) una disciplina specifica in ordine alla conclusione del processo di opposizione al passivo, con decreto soggetto a ricorso per cassazione; ne deriva che la prevalenza da accordare a tali norme è saldamente ancorata al suddetto elemento testuale - più che alla poco (o punto) rilevante questione dell'abrogazione del riferimento all'art. 100 legge fall. dal testo dell'art. 254 cod. ass. (essendo il regime dell'art. 100 a proposito dell'impugnazione dei crediti ammessi interamente confluito nell'art. 98 legge fall): un elemento testuale, quello incentrato sull'art. 194 legge fall., che, tenuto conto della riformulazione dell'art. 209 legge fall.

conseguente al d.lgs. n. 169 del 2007, vede necessariamente abrogate tutte le previsioni delle leggi speciali non compatibili col procedimento di formazione dello stato passivo così unitariamente definito nelle linee essenziali;

IX. - l'indicato coacervo di previsioni di rinvio (multilivello) enuncia dunque, alla fine del discorso, una modificazione tacita del testo legislativo dell'art. 255 cod. ass., il quale menziona sì l'appello, ma secondo "*le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile*"; ed è un fatto che in nessuna norma della legge fallimentare (e neppure del futuro CCII) è disciplinato un giudizio di appello avverso le decisioni assunte nell'opposizione al passivo;

ciò consente di dire che lo schema formale dell'art. 255 cod. ass., salvo il generico rinvio al codice di procedura, recede dinanzi al contenuto effettivo della norma complessivamente intesa, la quale in correlazione con l'art. 194 legge fall. manifesta l'effettiva portata del precetto in termini da considerare sintonici, semmai, con la previsione generale;

per tale ragione nell'ambito dell'interpretazione della legge può in effetti parlarsi, con la dottrina classica, di un'abrogazione tacita dell'art. 255 cod. ass. rispetto al precetto, per modo da svalutarsi completamente il mantenuto riferimento testuale all'appello che, ancora, per un evidente difetto di coordinamento, lì formalmente si rinviene; e in questo senso va affermato il principio di diritto che governa la fattispecie, nel rapporto tra l'art. 194, primo e secondo comma, legge fall., l'art. 209 stessa legge e l'art. 255 cod. ass.;

X. - il ricorso deve essere esaminato nel merito delle censure consegnate ai singoli motivi;

XI. - col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1236, 1324, 1363, 1366, 1369 e

1371 cod. civ.; egli premette che la pretesa era originata da un incarico di consulenza e assistenza societaria, fiscale e di rappresentanza nelle operazioni su capitale per il quale era stato pattuito un corrispettivo a seconda degli esiti: (a) della effettiva conclusione di un accordo con un partner strategico adeguato alle necessità della committente, da equiparare a quella del mancato accordo per causa imputabile alla compagnia assicurativa; (b) del reperimento del suddetto partner ma senza conclusione dell'accordo;

in questa seconda eventualità il corrispettivo, a dire del ricorrente, era stato determinato facendo riferimento alla tariffa minima dei dottori commercialisti;

la fattura relativa alle attività svolte aveva poi specificato che l'importo a tariffa dei dottori commercialisti, determinato in poco più di 300.000,00 EUR, era stato concordato in 150.000,00 EUR in virtù di "uno sconto applicato" e della disponibilità della compagnia "ad incaricare lo scrivente ad effettuare lavori futuri"; il ricorrente ne deduce che la detta circostanza avrebbe dovuto essere considerata dal tribunale di Genova alla stregua di dichiarazione unilaterale tesa a rimettere parzialmente il debito sotto condizione di affidamento di un nuovo incarico; dacché la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, applicabili anche alle dichiarazioni unilaterali, avendo il tribunale concentrato l'attenzione sul solo testo della fattura n. 6 del 2011 (per l'importo imponibile di 150.000,00 EUR), senza coordinarlo con l'allegato di accompagnamento e senza osservanza del criterio interpretativo della buona fede;

XII. - col secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 cod. civ. poiché l'adempimento del mandato aveva radicato il credito per il compenso pattuito, e poiché l'avvenuto pagamento della fattura

n. 6 del 2011 doveva essere ritenuto indirettamente e tacitamente ricognitivo del debito per l'intero importo pattuito;

XIII. - col terzo mezzo ancora deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1988 cod. civ., degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., oltre che l'omesso esame di fatto decisivo, in quanto il tribunale avrebbe erroneamente imputato la pretesa a prestazioni professionali ulteriori rispetto a quelle indicate nell'allegato alla fattura, quando invece, secondo le notazioni già fatte, il pagamento della fattura doveva determinare il riconoscimento del debito per l'intera somma derivante dall'adempimento del mandato; da qui le violazioni ascritte in rubrica e l'omesso esame del fatto, non contestato, che le uniche prestazioni eseguite erano giustappunto quelle di cui alla ripetuta fattura, rispetto alla quale era stato preteso il pagamento integrale semplicemente perché la remissione parziale del debito doveva aversi per condizionata;

XIV. - col quarto motivo, infine, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 111 cost. per manifesta e irriducibile contraddittorietà della motivazione del provvedimento, avendo il tribunale ritenuto pacifica la circostanza inerente all'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali e, ciò nonostante, affermato che nella specie non era stata provata la conclusione di alcun accordo e che il mancato perfezionamento di accordi con partners strategici era dipeso da cause imputabili alla Faro s.p.a.;

XV. - il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati unitariamente per connessione, è chiaramente inammissibile; il tribunale di Genova ha in vero motivato il rigetto dell'opposizione affermando e ritenendo che dalla fattura n. 6 del 2011 non potesse evincersi alcun riconoscimento di ulteriore debito da parte della Faro assicurazioni s.p.a., onde niente

potrebbe indurre ad affermare che la fattura fosse stata emessa a titolo di acconto;

nell'affermare questo concetto il tribunale ha esaminato tutta la documentazione evocata dal ricorrente, così esauendo l'onere motivazionale che gli si imponeva;

l'intero argomentare svolto nel ricorso presuppone non un'omissione valutativa attribuibile alla corte territoriale rispetto a fatti storici decisivi ma, invece, una distinta ricostruzione dei fatti così come dal giudice del merito accertati; cosa che è notoriamente esclusa in cassazione;

le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 5.200,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 21 aprile 2021.

Il Presidente

